

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3296}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BOZZI, GIOMO, COTTONE**

Presentata il 5 dicembre 1974

Norme in favore dei componenti degli organi collegiali della scuola

ONOREVOLI COLLEGHI! — In più occasioni e in varie sedi, i liberali hanno ribadito la loro adesione al principio della partecipazione scolastica, rilevando però che dall'attuazione di tale principio sarebbero derivati risultati positivi solo nella misura in cui tutti i componenti degli organi collegiali, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, avessero adempiuto e bene adempiuto i compiti loro assegnati.

Per quanto riguarda, in particolare, la partecipazione dei rappresentanti dei genitori, degli enti locali, del mondo del lavoro e della cultura, occorre evitare il pericolo che essa si limiti a piccoli gruppi politicizzati con il risultato di rendere i predetti organi anziché strumento di normalizzazione e di progresso della vita della scuola, di un suo ulteriore deterioramento.

È poiché nel decreto delegato n. 416 non esiste alcuna norma che preveda un *quorum* per la validità delle delibere assunte dagli organi collegiali (come pure per la validità delle elezioni dei suoi componenti), l'assenteismo di coloro che hanno diritto a farne parte potrebbe avere appunto l'effetto di lasciare campo libero agli anzidetti gruppi meglio organizzati politicamente, con gli effetti negativi testé indicati.

Uno dei motivi dell'assenteismo potrebbe consistere nel timore delle conseguenze

principalmente di carattere economico derivanti alle assenze dal servizio o dal posto di lavoro.

Si rende quindi necessario predisporre tempestivamente incentivi idonei ad assicurare la presenza negli organi collegiali del maggior numero possibile di tutto coloro che, non appartenendo al mondo della scuola, siano chiamati a farne parte per elezione o designazione.

Lo scopo della presente proposta, che trova ispirazione nell'articolo 51 della nostra Costituzione in base al quale « chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento » e nella legge 12 dicembre 1966, n. 1078, concernente « Posizione e trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali », è appunto quello di consentire che tutti i dipendenti pubblici e privati chiamati a far parte degli organi collegiali della scuola, siano autorizzati ad assentarsi dal servizio o dal posto di lavoro per il tempo necessario alla partecipazione alle riunioni di detti organi senza che abbiano a subirne alcun danno, in quanto i periodi di assenza autorizzati verrebbero considerati a tutti gli effetti come periodi di servizio effettivamente prestato.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Tutti i dipendenti pubblici e privati chiamati a far parte degli organi collegiali della scuola, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio o dal posto di lavoro per il tempo necessario alla partecipazione alle riunioni di detti organi.

I periodi di assenza autorizzati previsti dalla presente legge sono considerati a tutti gli effetti come periodi di servizio effettivamente prestato.

La richiesta, di cui al primo comma, dev'essere accompagnata da un'attestazione rilasciata dal presidente dell'organo collegiale.